



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



Bergamo Sviluppo  
Azienda Speciale della Camera di Commercio

Allegato alla Delibera n 61 del 13.06.2022

## BANDO VOUCHER TRANSIZIONE ECOLOGICA Anno 2022

Versione aggiornata con determinazione n. 207 del 15/09/2022



## INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITÀ .....	3
ARTICOLO 2 - AMBITI DI INTERVENTO .....	3
ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA.....	3
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI .....	4
ARTICOLO 5 - FORNITORI .....	5
ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI .....	5
ARTICOLO 7 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO e CUMULO.....	6
ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	6
ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE.....	7
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI VOUCHER .....	8
ARTICOLO 11 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER .....	9
ARTICOLO 12 - CONTROLLI .....	9
ARTICOLO 13 - REVOCA DEL VOUCHER.....	9
ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
ARTICOLO 15 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI .....	10
ARTICOLO 16 - TRASPARENZA .....	10
ARTICOLO 17 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY.....	10
ARTICOLO 19 - RIEPILOGO SCADENZE.....	11
Scheda MISURA 1.....	13
Scheda MISURA 2.....	17

## PARTE GENERALE DEL BANDO

### ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo - di seguito Camera di commercio - intende favorire la transizione ecologica nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI) di tutti i settori economici verso un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale, in accordo con gli obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia (Direttiva 2018/2001/UE). Nello specifico, con questa iniziativa vengono proposte due Misure che rispondono ai seguenti obiettivi, tra loro complementari:
  - **Misura 1:** in accordo con la Legge Regionale n.2 del 23/02/2022, definire e realizzare un programma di assistenza e supporto finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle CER – Comunità Energetiche Rinnovabili<sup>1</sup>, attraverso la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica.
  - **Misura 2:** incentivare le MPMI a realizzare studi di fattibilità legati a progetti di transizione ecologica, che permettano alle imprese di aumentare la consapevolezza delle proprie modalità di consumo, di utilizzo dei materiali e di sviluppo dei cicli produttivi al fine di individuare aree di miglioramento e potenziali di risparmio.
2. Le disposizioni specifiche relative alle Misure 1 e 2 previste, rispettivamente, nella “Scheda Misura 1” e nella “Scheda Misura 2” formano parte integrante e sostanziale del presente bando. Le previsioni della presente parte generale del bando, dove non diversamente specificato, si intendono relative sia alla Misura 1 che alla Misura 2.

### ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le seguenti misure:
  - **Misura 1** - Progetti condivisi da più imprese (minimo 3, massimo 20), presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente bando e nella “Scheda Misura 1”.
  - **Misura 2** - Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda Misura 2”.
2. Gli interventi di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile previsti dai suddetti progetti - e le relative spese di cui all'articolo 6 - dovranno riguardare:
  - per la **Misura 1** - studi di fattibilità e sostenibilità tecnico-economica propedeutici alla creazione di una CER;
  - per la **Misura 2** - studi di fattibilità e di sostenibilità tecnico-economica in uno dei seguenti ambiti di intervento: economia circolare, verifica del ciclo di vita dei processi/prodotti, anche ai fini del loro riutilizzo o riciclabilità (es: Life Cycle Assessment - LCA) e diagnosi energetiche dei consumi.

### ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 90.000,00 e sono suddivise nel seguente modo:

<sup>1</sup> La Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili definisce Comunità Energetiche Rinnovabili – CER come un soggetto giuridico i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Piccole o Medie Imprese o autorità locali il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. La CER, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed è effettivamente controllata da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione.

- **Misura 1**, euro 45.000,00;
  - **Misura 2**, euro 45.000,00;
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
  3. L'entità massima dell'agevolazione non potrà superare il 70% delle spese ammissibili per la **Misura 1** e il 60% per la **Misura 2**.
  4. L'importo del voucher non potrà superare i massimali indicati nella "Scheda Misura 1" e nella "Scheda Misura 2".
  5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  6. A fronte dell'esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto 1 del presente articolo, l'entità del contributo concesso potrà essere inferiore alla percentuale delle spese considerate ammissibili, di cui al punto 3. In tal caso, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 9 punto 4, l'impresa dovrà esplicitamente accettare il minor contributo.
  7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
    - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
    - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all'altra;
    - limitatamente alla Misura 2, chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
    - integrare la dotazione finanziaria qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

#### ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese di tutti i settori che presentano i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
  - b) abbiano sede legale e/o una sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bergamo;
  - c) siano attive e iscritte al Registro delle Imprese;
  - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Bergamo<sup>3</sup>;
  - e) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - f) non abbiano in corso forniture con la Camera di commercio di Bergamo, anche a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>4</sup>.
  - g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

<sup>2</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>3</sup> Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dall'apposita richiesta da parte del funzionario incaricato, pena il diniego della domanda di contributo ovvero la decadenza del contributo concesso.

<sup>4</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

2. I requisiti di cui dalla lettera a) alla lettera f) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino all'erogazione del contributo. Il requisito g) deve essere posseduto al momento dell'erogazione.
3. Non sono ammesse ai benefici le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.
4. Per entrambe le Misure, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
5. Per la **Misura 1**, l'impresa richiedente deve partecipare ad un progetto aggregato, predisposto da un "Soggetto proponente", come meglio specificato nella "Scheda Misura 1". All'interno di un'aggregazione i requisiti dovranno essere posseduti da un numero minimo di tre imprese.
6. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo, alternativa tra le **Misure 1** e la **Misura 2**. In caso di eventuale presentazione di domande su entrambe le Misure, sarà tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
7. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti potranno essere ammesse al finanziamento solo per una domanda<sup>5</sup>.

#### ARTICOLO 5 - FORNITORI

1. Il fornitore scelto dall'impresa beneficiaria deve aver realizzato, nell'ultimo triennio, almeno tre progetti per le attività di consulenza negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 e a beneficio di clienti diversi. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a fornire adeguate informazioni in fase di presentazione della domanda, attraverso la compilazione del modulo di autodichiarazione, indicato nella "Scheda Misura 1" e nella "Scheda Misura 2".
2. All'interno di ciascuna Misura i soggetti fornitori non potranno essere beneficiari dei voucher.
3. I fornitori non possono:
  - essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
  - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria<sup>6</sup>.

#### ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Per ciascuna Misura sono ammissibili, al netto di IVA, le spese per attività di consulenza per la realizzazione di studi di fattibilità erogata da fornitori di cui all'articolo 5.
2. I servizi di consulenza non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
  - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge e/o di consulenza/assistenza relativa a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
3. Inoltre non sono oggetto di contributo del presente bando:
  - per la **Misura 1** le spese relative alla realizzazione degli impianti indicati nello studio di fattibilità, nonché tutte le spese relative al supporto tecnico per la predisposizione della documentazione correlata alla costituzione delle CER.
  - per la **Misura 2** gli interventi e gli investimenti di miglioramento che emergono dagli studi di fattibilità, nonché le diagnosi energetiche previste per quelle imprese che rientrano nella definizione di impresa energivora di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21/12/2017.

<sup>5</sup> Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

<sup>6</sup> Vedi Nota 3.

4. Per spese ammissibili si intendono quelle relative ad attività realizzate a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo (Misura 1) o alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione (Misura 2). Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto. Si precisa altresì che tali spese devono essere comprovate da fatture emesse e quietanzate nel periodo di tempo appena indicato.
5. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato nelle rispettive "Scheda Misura 1" e "Scheda Misura 2". Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.

#### ARTICOLO 7 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO e CUMULO

1. Le agevolazioni previste sono stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 o n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis") e 6 (controllo) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). L'aiuto si considera concesso (art. 3.4 del Regolamento UE n. 1407/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica"<sup>7</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

#### ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo possono essere presentate a partire **dalle ore 11.00 del 5 luglio 2022 e fino alle ore 17.00 del 15 novembre 2022**, salvo, per la sola **Misura 2**, chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di commercio di Bergamo: [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it) alla sezione "Bandi e contributi" dedicata al presente bando. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
2. A pena di esclusione le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del Legale Rappresentante dell'impresa, tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it> accedendo alla sezione "Servizi e-gov" e selezionando la voce

<sup>7</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

“Contributi alle imprese”. Le domande trasmesse con qualsiasi altro mezzo (consegna manuale, posta ordinaria, e-mail, PEC, fax) non sono ammissibili.

3. L'invio della domanda può essere delegato a un intermediario abilitato all'invio delle pratiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it), alla sezione “Bandi e contributi”, sottoscritto digitalmente sia dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente che dall'intermediario).
4. Gli allegati al bando e la guida alla presentazione della pratica telematica sono scaricabili dal sito internet camerale [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it) alla sezione “Bandi e contributi” nella pagina dedicata al presente bando.
5. Alla pratica telematica deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
  - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. il “Modello Base” non coincide con la domanda di contributo che deve essere allegata secondo le istruzioni che seguono);
  - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente:
    - i. per la **Misura 1**, la documentazione prevista nella “Scheda Misura 1”;
    - ii. per la **Misura 2**, la documentazione prevista nella “Scheda Misura 2”;
    - iii. eventuale modulo di procura;
    - iv. solo se il soggetto richiedente non ha una posizione INPS/INAIL allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
6. Tutta la documentazione dev'essere integralmente compilata e sottoscritta con firma digitale (formato dei file: p7m) a pena di automatica irricevibilità.
7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto richiedente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di mancata indicazione verrà preso come riferimento l'indirizzo PEC dell'impresa presente in visura.
8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

## ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. Sono previste differenti procedure valutative per le due misure:
  - **Misura 1** - è prevista una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al contributo è subordinata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica, del progetto presentato, effettuata da un apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con provvedimento del Segretario generale della Camera di commercio. La composizione del Nucleo di valutazione, i criteri di valutazione, di assegnazione dei punteggi e la formazione della graduatoria sono descritti nella “Scheda Misura 1”.

Al termine della fase di valutazione, verrà predisposta la graduatoria dei progetti cui afferiscono le domande in ordine decrescente di punteggio.

Con propria Determinazione, pubblicata sul sito della Camera di commercio, il Segretario generale approva i seguenti elenchi:

    - l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;
    - l'elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;
    - l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

Le domande “ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili” possono essere successivamente finanziate, fatte salve le possibilità di cui all'articolo 3, punto 6 del presente bando, nel caso in cui entro il termine massimo 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, è approvato lo scorrimento della graduatoria.

- **Misura 2** - È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.  
In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella "Scheda Misura 2". L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche dal voucher, la Camera di commercio procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell'ultima Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 2. Per la sola **Misura 2** è previsto un contatore della dotazione finanziaria, che consentirà di chiudere il bando anche prima della data del 15 settembre 2022 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria, maggiorata del 30%. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa oltre la dotazione finanziaria, ma entro il limite aggiuntivo del 30% (lista d'attesa) non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le domande nella lista d'attesa saranno comunque protocollate e potranno accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria per la concessione, per via di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari o per effetto di un rifinanziamento del bando.
- 3. Durante l'attività istruttoria, si procederà alla verifica dell'ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal bando. È facoltà della Camera di commercio richiedere ai soggetti richiedenti tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
- 4. Il soggetto richiedente riceve comunicazione circa l'esito della propria domanda di contributo<sup>8</sup> alla casella di posta certificata di cui all'articolo 8 punto 7, secondo le tempistiche indicate al punto 1 del presente articolo.

## ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
  - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 6 comma 1;
  - d) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
  - e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione oggetto di rendicontazione;
  - f) a segnalare tempestivamente e comunque prima della realizzazione delle attività, dandone adeguata motivazione, eventuali variazioni relative all'intervento o agli interventi indicati nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo [bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it](mailto:bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it). Tali comunicazioni dovranno, in ogni caso, pervenire al massimo 20 giorni prima della presentazione della

<sup>8</sup> **NOTA BENE:** le indicazioni riportate nel portale Telemaco quali "esito della domanda: positivo" o simili, si riferiscono alla sola procedura informatica e non rappresentano in alcun modo un'indicazione sull'esito della richiesta di contributo, che è comunicato esclusivamente come indicato nel presente articolo.



rendicontazione. Le variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio, pena l'inammissibilità delle stesse.

## ARTICOLO 11 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte del soggetto beneficiario, mediante pratica telematica analoga alla domanda di contributo.
2. Gli allegati e la guida alla presentazione della pratica telematica sono scaricabili dal sito internet camerale alla sezione "Bandi e contributi" nella pagina dedicata al presente bando.
3. Per entrambe le Misure, alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la documentazione indicata, rispettivamente, nella "Scheda Misura 1" e "Scheda Misura 2".
4. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il termine indicato nella comunicazione di concessione del voucher, pena la decadenza. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine indicato nella relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
5. La Camera di commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità sarà acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2016, art. 31 commi 3 e 8-bis).
6. L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento camerale entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. La richiesta di integrazioni di cui al punto 4 sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

## ARTICOLO 12 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

## ARTICOLO 13 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) perdita dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
  - b) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa richiedente;
  - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente articolo 11;
  - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - f) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12;
  - g) rinuncia, da parte del beneficiario, al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento.
2. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, dovranno inviare apposita comunicazione all'indirizzo: [bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it](mailto:bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it),

indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome impresa – Rinuncia contributo bando "Voucher Transizione Ecologica- anno 2022".

3. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali. La restituzione avverrà con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

#### ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Direttore dell'Azienda Speciale Bergamo Sviluppo.

#### ARTICOLO 15 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

1. Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it).
2. Le richieste di chiarimenti o informazioni possono essere inviate:
  - a Bergamo Sviluppo - Azienda Speciale della Camera di commercio di Bergamo, all'indirizzo email [bergamosviluppo@bg.camcom.it](mailto:bergamosviluppo@bg.camcom.it), relativamente ai contenuti del bando;
  - al Centro Assistenza Telemaco <https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza> per qualsiasi richiesta informatica relativa alla pratica telematica (registrazione a Telemaco, problemi informatici, compatibilità di software, messaggi di errore, ecc).
3. Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate ai soggetti beneficiari all'indirizzo di posta certificata (PEC) specificato nella domanda e presso il quale il soggetto richiedente elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.
4. Tutte le comunicazioni di carattere ordinario e interlocutorio saranno inviate ai soggetti beneficiari all'indirizzo di posta elettronica ordinaria specificato nella domanda.
5. Le comunicazioni relative alla domanda di contributo sono effettuate dalla Camera di commercio esclusivamente come indicato agli articoli 9 e 11 del bando.

#### ARTICOLO 16 – TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

#### ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio di Bergamo informa attraverso il presente articolo sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all'articolo 1 del presente bando. Tali finalità comprendono:
  - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.
  - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività di istruttoria previste dal presente bando, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quale l'Azienda Speciale Bergamo Sviluppo. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di Bergamo di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno conservati per 10 anni oltre a 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
    - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
    - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
    - riceverne comunicazione intelligibile;
    - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
    - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
    - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
  - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [rpd@bg.camcom.it](mailto:rpd@bg.camcom.it) con idonea comunicazione;
  - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
7.  **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la C.C.I.A.A. di Bergamo con sede legale in Bergamo Largo Belotti, 16, tel. 035-4225111, pec [cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail [rpd@bg.camcom.it](mailto:rpd@bg.camcom.it).

## ARTICOLO 19 – RIEPILOGO SCADENZE

dalla data di presentazione della domanda e fino al 120° giorno successivo la data di comunicazione di ammissione al contributo	realizzazione studio di fattibilità
---	-------------------------------------



dalle h. 11:00 del 5 luglio 2022 alle h. 17:00 del 15 settembre 2022 (salvo, per la sola <b>Misura 2</b> , chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili)	presentazione della domanda di contributo
entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo	istruttoria di concessione seguita da pubblicazione della graduatoria e comunicazione al soggetto richiedente dell'esito della domanda
dalla comunicazione dell'esito della domanda al soggetto richiedente fino al termine ultimo indicato nella comunicazione di ammissione	rendicontazione
entro 90 giorni dalla rendicontazione	liquidazione

## Scheda MISURA 1 Promozione e sviluppo delle CER – Comunità Energetiche Rinnovabili

### a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bergamo possono presentare domanda di contributo relativa a progetti finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle CER – Comunità Energetiche Rinnovabili di cui all'articolo 2, punto 2 della parte generale del presente bando.

Tali progetti riguardano raggruppamenti di imprese composti da un minimo di 3 fino ad un massimo di 20 imprese le quali, attraverso un soggetto proponente, condividono gli obiettivi e le attività del progetto volto a valutare la sostenibilità tecnico-economica di una CER, mediante la realizzazione di uno studio di fattibilità.

### b) Definizioni

Ai fini della presente Misura 1 si intende per:

- **progetto:** l'insieme di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi descritti alla precedente lettera a), secondo le modalità descritte nel "Modulo Misura 1" (vedi successiva lettera e) della presente Scheda;
- **soggetto proponente:** l'organizzazione, rientrante tra quelle previste al successivo punto d) della presente Scheda, che definisce gli obiettivi del progetto, promuove la partecipazione delle imprese ed individua e propone alle imprese partecipanti il fornitore;
- **fornitore:** l'organizzazione - dotata di personalità giuridica - che coordina le attività di sviluppo del progetto, in particolare sotto il profilo tecnologico e di relazione con le imprese partecipanti. Il fornitore indica il capo-progetto. Le attività realizzate dal fornitore devono essere ricomprese tra le spese ammissibili, alle condizioni previste dal presente bando;
- **capo-progetto:** la persona fisica indicata dal fornitore, che svolge il ruolo di project manager;
- **impresa partecipante:** l'impresa che aderisce al progetto e si impegna a sviluppare le attività di propria competenza, destinataria del voucher erogato dalla Camera di commercio. L'impresa può partecipare al massimo ad un progetto. In caso di partecipazione a più aggregazioni verrà considerata solo la prima domanda in ordine cronologico.

### c) Entità del contributo

Il contributo è assegnato nella medesima percentuale a tutte le imprese partecipanti al progetto. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo (voucher) a fondo perduto a ciascuna impresa dell'aggregazione, secondo il seguente schema.

Investimento minimo*	Intensità del contributo	Importo massimo del contributo
€ 600	70% delle spese ammissibili	€ 600

(\*) *valore minimo dell'investimento per ciascuna impresa partecipante al progetto;*

### d) Soggetti proponenti

Ai fini del presente Bando, i soggetti proponenti per la Misura 1 possono essere:

- DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;

- Competence Center di cui al Piano Nazionale Industria 4.0, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;
- fornitori iscritti all'«Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie I4.0», disponibile sul portale [www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori](http://www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori);
- Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
- grandi imprese - con organico superiore a 250 persone (calcolate in termini Unità Lavorativa Annuo - ULA), con fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro - ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003;
- ulteriori soggetti proponenti a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre progetti per servizi di consulenza alle imprese negli ambiti di cui all'articolo 2, per cui si candida come soggetto proponente e a beneficio di clienti diversi. Il soggetto proponente è tenuto, al riguardo, a fornire adeguate informazioni in fase di presentazione della domanda, attraverso la compilazione del modulo di autodichiarazione.

Ciascun soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di due progetti aggregati.

#### e) Documentazione progettuale da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'articolo 8, punto 5 della parte generale del bando, i seguenti documenti:

- **Modulo di domanda Misura 1**, disponibile sul sito internet [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it), alla sezione “Bandi e contributi”, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- **Dichiarazione di adesione al Progetto e scelta del fornitore** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante
- **Dichiarazione del fornitore di possesso dei requisiti** previsti nel bando sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dello stesso e **CV** del capo-progetto.
- **Scheda “Misura 1 - Prospetto delle spese”** (excel) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente e dal legale rappresentante dell'impresa partecipante (doppia firma).;
- **Preventivi di spesa** emessi dal fornitore.
- Copia integrale del **progetto** che dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: individuazione del modello di produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia; diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile elettrica e termica; riduzione delle emissioni climalteranti e il miglioramento della qualità dell'aria; integrazione di infrastrutture per la ricarica elettrica, contrasto alla povertà energetica e supporto informativo, tecnico e di orientamento per la realizzazione di nuove CER. Tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente e dal legale rappresentante dell'impresa partecipante (doppia firma).

È possibile allegare alla domanda anche eventuali ulteriori documenti utili ai fini della sua valutazione.  
Il Soggetto proponente dovrà inviare tempestivamente, a ciascuna impresa partecipante, la copia integrale del progetto debitamente sottoscritto con firma digitale dal suo legale rappresentante.

**f) Valutazione delle domande**

È prevista una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato, effettuata da un apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con provvedimento del Segretario Generale della Camera di commercio. I criteri di valutazione di assegnazione del voucher e formazione della graduatoria sono di seguito riassunti:

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</b>
a) Individuazione del modello di produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia	0-20
b) Valutazioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica della proposta di CER	0-20
c) Coerenza con gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico e contrasto alla povertà energetica	0-10
d) Completezza e chiarezza della domanda	0-20
e) Esperienza del fornitore	0-30
<b>PREMIALITA'</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</b>
f) Aggregazioni composte da più di 5 imprese	10

Il Nucleo di valutazione è nominato con determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio e sarà formato da:

- il Segretario Generale;
- il Direttore dell'Azienda Speciale Bergamo Sviluppo;
- un funzionario di Unioncamere Lombardia;
- uno o più esperti di Bergamo Sviluppo, senza diritto di voto;

Il Nucleo di valutazione si insedierà entro 15 giorni di calendario dal termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo.

Il Nucleo di valutazione esprimerà il proprio giudizio sui singoli criteri sopra esposti indicando il punteggio da assegnare secondo la scala prevista per lo specifico criterio ed una breve sintesi delle motivazioni del punteggio espresso. Il punteggio assegnato al progetto sarà pari alla media aritmetica semplice dei punteggi assegnati dai singoli componenti. Saranno ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100. Solo ai progetti che superano la soglia minima sarà applicata la primalità indicata in tabella.

Si precisa che per la valutazione del criterio e) verranno presi in considerazione i seguenti requisiti:

- qualificazione del capo-progetto (come da CV);
- esperienza del fornitore nel campo oggetto di intervento illustrando almeno tre attività svolte nell'ultimo triennio a beneficio di clienti diversi e indicando il nominativo dei clienti, l'obiettivo tecnologico-produttivo perseguito, la descrizione dell'attività svolta per gli stessi e i risultati conseguiti. Nel caso di fornitore costituito da meno di tre anni è ammessa la presentazione di una documentazione equivalente per attività pertinenti svolte dai componenti il team del fornitore.

A parità di punteggio conseguito da due o più progetti, la graduatoria verrà determinata dall'ordine cronologico nella presentazione della domanda.

**g) Assegnazione dei contributi**

Al termine della fase di valutazione di merito, il Nucleo di valutazione redigerà la graduatoria finale in ordine di punteggio decrescente e l'elenco delle domande non ammesse con relativa motivazione. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del bando.

**h) Rendicontazione**

Alla pratica telematica di rendicontazione, ciascuna impresa partecipante dovrà allegare la seguente documentazione:

- a. MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato (N.B. non coincide con la domanda di rendicontazione che deve essere allegata secondo le istruzioni che seguono);
- b. ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
  - a) Modulo di rendicontazione (disponibile sul sito internet camerale [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it), alla sezione "Bandi e contributi"), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
  - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, dovranno riportare la dicitura "Bando Voucher Transizione Ecologica- anno 2022" e il periodo di svolgimento delle attività;
  - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
  - f) relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente e contenente i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti.

Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione, l'erogazione del contributo all'impresa partecipante sarà effettuata secondo le tempistiche indicate all'articolo 11, punto 6 del bando.



## Scheda MISURA 2 Studi di fattibilità e progetti di transizione ecologica

### a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o una sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bergamo possono richiedere un voucher per le finalità di cui all'articolo 1 e per sostenere le spese di cui all'articolo 6, punto 1 del bando.

Sono ammissibili domande presentate da singole imprese finalizzate alla realizzazione di uno studio di fattibilità attinente a uno o più dei seguenti ambiti di intervento:

- i. economia circolare (es: utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione di rifiuti, utilizzo efficiente delle risorse, ecc.);
- ii. verifica del ciclo di vita dei processi/prodotti, anche ai fini del loro riutilizzo o riciclabilità (es: Life Cycle Assessment - LCA);
- iii. diagnosi energetiche dei consumi e dei costi delle varie aree/processi, volta a determinare un percorso di efficientamento dei propri consumi. Come indicato all'articolo 6 punto 3, le diagnosi energetiche non sono finanziabili per quelle imprese che rientrano nella definizione di impresa energivora di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21/12/2017.

Gli studi di fattibilità dovranno prevedere obbligatoriamente i seguenti aspetti:

- a) analisi generale sullo stato dell'arte dell'impresa attraverso un processo di analisi dei dati;
- b) valutazione qualitativa e quantitativa per le varie aree/processi aziendali;
- c) report tecnico di dettaglio con la sintesi dei fabbisogni emersi, analisi delle grandezze energetiche e/o ambientali rilevate, individuazione dei migliori interventi di efficientamento e risparmio, con l'indicazione di eventuali contributi/benefici fiscali ottenibili.

Ai fini del presente bando, per la realizzazione degli studi di fattibilità di cui sopra l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di un fornitore che risponda ai requisiti di cui all'articolo 5 della parte generale del bando.

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente bando.

### b) Entità del contributo

L'agevolazione è stabilita con due diverse tipologie di investimento, in funzione della dimensione dell'impresa richiedente: "Micro" o "Piccola-media". Il contributo assegnato alle imprese richiedenti, le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente bando, è riportato nella tabella che segue.

Dimensione impresa	Investimento minimo*	Intensità del contributo	Importo massimo del contributo
Micro	€ 800	60% delle spese ammissibili	€ 1.000
Piccola-Media	€ 2.000	60% delle spese ammissibili	€ 2.500

(\*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza

### c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'articolo 8 comma 5 della parte generale del bando, i seguenti documenti:

- **Modulo di domanda Misura 2**, disponibile sul sito internet [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it), alla sezione "Bandi e contributi", compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- **Dichiarazione del fornitore di possesso dei requisiti** previsti nel bando sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dello stesso.
- **Preventivi di spesa** emessi dal fornitore.

Il Modulo di domanda Misura 2 contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- indicazione dell'ambito o degli ambiti di intervento tra quelli indicati alla lettera a) della presente Scheda;
- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- ragione sociale e partita IVA del fornitore di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione degli interventi da loro realizzati;
- costi di consulenza.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande sarà tenuta in considerazione l'ultima domanda presentata in ordine cronologico (solo se le domande antecedenti all'ultima non saranno già state oggetto di istruttoria/concessione).

#### d) Valutazione delle domande

È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al contributo è condizionata alle seguenti verifiche:

- attinenza dell'intervento con le tematiche di cui alla lettera a) della presente Scheda;
- qualificazione ed esperienza del fornitore proposto;

#### e) Assegnazione dei contributi

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. La richiesta di integrazioni di cui all'articolo 9, punto 3 del bando sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

#### g) Rendicontazione

Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato (N.B. non coincide con la domanda di rendicontazione che deve essere allegata secondo le istruzioni che seguono);
- ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
  - Modulo di rendicontazione (disponibile sul sito internet camerale [www.bg.camcom.it](http://www.bg.camcom.it), alla sezione "Bandi e contributi"), firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
  - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, dovranno riportare la dicitura "Bando "Voucher Transizione Ecologica- anno 2022" e il periodo di svolgimento delle attività;



- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
- f) una relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher.

Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione, l'erogazione del contributo all'impresa partecipante sarà effettuata secondo le tempistiche indicate all'articolo 11, punto 6 del bando.